

ALLEGATO A

1. Enti ed altri organismi nei confronti dei quali la Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica:

a) Enti esplicitamente previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto:

- Enti locali e loro enti ed organismi strumentali;
- Azienda sanitaria dell'Alto Adige;
- Libera Università di Bolzano;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;

b) Enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale:

- Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- Agenzia demanio provinciale;
- Agenzia per la protezione civile;
- Centro di Sperimentazione Laimburg;
- Azienda Musei provinciali;
- Istituto Ladino di Cultura Micurà de Rù;
- Istituto promozione lavoratori;
- Radiotelevisione Azienda speciale della provincia di Bolzano;
- Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana";
- Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata;
- Agenzia per l'energia Alto Adige – Casaclima;
- Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige;
- Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e istituti scolastici provinciali;
- Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano;
- Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano;

c) Società *in house* della Provincia:

- ABD-Airport Spa;
- Business Location Südtirol/Alto-Adige Spa;
- Eco Center Spa;
- Strutture trasporto Alto Adige Spa;
- Informatica Alto Adige Spa;
- Terme di Merano Spa;
- Alto Adige Finance Spa;
- Alto Adige Riscossioni Spa;
- SASA Spa;

d) Società in controllo della Provincia:

- Fr. Eccel Srl;
- Fiera Bolzano Spa;
- Infranet Spa;

e) Enti di diritto privato istituiti e controllati dalla Provincia:

- Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea;
- Accademia Europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale;
- Fondazione “Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco – Dolomiti”;

2. Modalità per l'esercizio del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto: misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica provinciale.

La Provincia provvede alle finalità di coordinamento della finanza pubblica per gli enti ed altri organismi del sistema territoriale provinciale integrato, adottando autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. Queste misure sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza e sono atte a produrre riduzioni, anche strutturali, della spesa, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento.

Tali misure sono determinate con istruzioni impartite dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 21/bis, commi 3 e 4 della legge provinciale del 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le medesime modalità sono, altresì, fissati gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Provincia, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'art. 13, comma 6/bis, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15.

L'Organismo di valutazione è competente all'effettuazione dei controlli funzionali all'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e relativi agli enti di cui al punto 1, con esclusione degli enti pubblici sulla cui vigilanza è competente la Ripartizione Enti locali.